



CITTA' DI CANICATTI'
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE N. 163 DEL 26 SET. 2016

OGGETTO: Misure urgenti a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana nel territorio comunale di Canicattì; divieto di vendita e di consumo di alimenti e bevande in contenitori o bottiglie di vetro - ORDINANZA

IL SINDACO

Premesso che:

nel territorio comunale ed in particolar modo in prossimità di pubblici esercizi, si registrano fenomeni di forte degrado sempre crescente, in particolare nelle aree ove insistono insediamenti commerciali e attività economiche, come dimostrano i recenti episodi di risse verificatosi in prossimità di pubblici esercizi, specie nelle seguenti aree:

- Largo Savoia spiazza antistante la chiesa di San Diego; via Regina Elena, piazza IV Novembre, via C. battisti – via Cap.Ippolito specie nei pressi del teatro Sociale, corso Umberto I°;
- Piazza Palermo spazio antistante la Stazione Ferroviaria;
- area terminal Bus tra la via Calabria e la via Ten. Col. La Carrubba e tutto il Largo Aosta;
- viale regina Margherita, Villa Comunale e vie perimetrali quali: via Vitt. Veneto – viale della Vittoria, via C. Amato e via Milano;
- viale della Vittoria e via Mons. Ficarra con relative traverse, via Pirandello, contrada Reda e relative traverse;
- piazza Roma;
- via C.Alberto e via Vitt. Emanuele;

- che gli operatori commerciali, le Associazioni, i residenti dei vari siti sopra citati, hanno segnalato all'Amministrazione comunale la situazione di degrado e di pericolo a cui sono esposte ogni giorno;
- che tale situazione, rilevata dai cittadini e dalle Forze dell'Ordine, trova origine dagli assembramenti e bivaccamenti di persone inoperose, spesso dedite al consumo di bevande alcoliche anche non acquistate in loco, per sfociare in episodi di vandalismo, aggressività, violenza, abbandono di rifiuti con problematiche igienico-sanitarie e disturbo alla quiete pubblica.
- che gli interventi delle Forze di Polizia nelle aree in questione hanno evidenziato lo stato di degrado delle stesse ed una situazione di pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica in genere, favorendo l'insorgere di episodi criminosi prima indicati;

Considerato:

- che il decreto legge 23 maggio 2008 n.92 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in L.24 luglio n.125 ha rafforzato il potere del Sindaco, in qualità di *Ufficiale di Governo, di intervento nell'ambito della "sicurezza urbana"*, in relazione alle domande sociali di sicurezza che di volta in volta la collettività pone;
- che secondo la norma su indicata, per "sicurezza urbana" si intende il *bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;*
- che le condotte sopra descritte costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo l'usufruzione di spazi pubblici o di uso pubblico, l'igiene

del suolo e dell'abitato e la salubrità ambientale, nonché alimentare una percezione di forte insicurezza da parte dei cittadini;

Rilevato sussistere l'interesse pubblico all'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni prima descritti, così da ricondurre l'utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico o quelli privati, alle regole della civile convivenza, impedendo situazioni favorevoli al degrado ed il disordine sociale e rendere più efficace l'azione delle Forze dell'Ordine;

Visti:

- l'art.54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii. recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale e, in particolare, il comma 1° che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere ordinatorio nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- l'art.76 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana n.88 del 15/12/2005, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni di cui al presente capo;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la L.R. n.30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali; l'O.R.EE.LL.;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente;

ORDINA

il DIVIETO, nelle seguenti aree del territorio:

Largo Savoia spiazza antistante la chiesa di San Diego; via Regina Elena, piazza IV Novembre, via C. battisti – via Cap.Ippolito specie nei pressi del teatro Sociale, corso Umberto I°;

- Piazza Palermo spazio antistante la Stazione Ferroviaria;
- area terminal Bus tra la via Calabria e la via Ten. Col. La Carrubba e tutto il Largo Aosta;
- viale regina Margherita, Villa Comunale e vie perimetrali quali: via Vitt. Veneto – viale della Vittoria, via C. Amato e via Milano;
- viale della Vittoria e via Mons. Ficarra con relative traverse, via Pirandello, contrada Reda e relative traverse;
- piazza Roma;
- via C.Alberto e via Vitt. Emanuele;

dei seguenti COMPORTAMENTI:

1. consumare in loco alimenti e bevande in contenitori o bottiglie di vetro;
2. introdurre nell'area pedonale aperta della villa comunale ciclomotori o altri mezzi a motore;
3. utilizzare in modo improprio gli arredi urbani ivi presenti (panchine, giochi per bambini) quando tale comportamento è finalizzato al bivaccamento e favorisce situazioni di degrado;

VIETA INOLTRE per tutto l'arco orario di apertura delle attività:

4. agli esercenti pubblici, commerciali o artigianali, presenti in loco o nelle adiacenti (traverse), la VENDITA per asporto di alimenti o bevande in contenitori o bottiglie di vetro destinate al consumo sul posto; gli stessi devono essere serviti in contenitori di plastica e bicchieri di plastica;
5. l'ACQUISTO negli esercizi commerciali-artigianali presenti in loco o nelle immediate adiacenze (traverse), di alimenti e bevande in contenitori o bottiglie di vetro, per essere consumate sul posto o nelle aree indicate.

INTIMA

Ai trasgressori della presente ordinanza, salvo ogni diversa e più grave responsabilità derivante dalla violazione di altre norme, che saranno assoggettati alla sanzione amministrativa da €.25,00 a €.500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., con pagamento in misura ridotta determinato con Delibera di Giunta comunale, in mancanza, dall'art.16 comma 1° della legge n. 689/81 e s.m.i.;

Nei casi in cui sussistono dubbi circa l'identità o la reale residenza o dimora del trasgressore, l'importo della sanzione dovrà essere oblato nelle mani degli Organi accertatori, che ne rilasceranno ricevuta;

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata e a rimuovere i rifiuti lasciati in loco. L'inottemperanza a tale ordine impartito dagli organi preposti alla vigilanza verrà perseguita ai sensi dell'art.650 del codice penale.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà la misura cautelare del sequestro amministrativo delle cose che servirono o furono destinate alla commissione dell'illecito, ai sensi dell'art.13 della legge n.689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3° dell'art. 20 della legge n.689/81.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Agrigento, sarà resa nota al pubblico mediante affissione di copia all'Albo pretorio Comunale, sul sito ufficiale dell'Ente e mediante manifesti pubblici ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione del dispositivo, la presente viene trasmessa:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Agrigento;
- alla Questura di Agrigento;
- Al Commissariato di P.S. Di Canicatti;
- alla Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Canicatti;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Canicatti;
- al Comando di Polizia Municipale di Canicatti.

E' FATTO OBBLIGO a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SINDACO
Avv. Ettore Di Ventura



Avvertenze

Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 avverte: responsabile è il Dirigente della P.M. Dott.Angelo Licata;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di (legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Il Sindaco
Avv. Ettore Di Ventura

